

TARIFFA FITOSANITARIA

ex art. 55 D.lgs 214/2005. Aggiornamenti e modalità operative per l'anno 2021

1. PAGAMENTO DELLA TARIFFA ALLA REGISTRAZIONE:

Al momento della registrazione al RUOP l'Operatore professionale deve corrispondere **una tantum**:

- N.1 marca da bollo da **16 euro**;

ed opzionalmente:

- **Euro 25, 00** per il controllo annuale a tutti gli Operatori Professionali iscritti al RUOP (eccetto gli esportatori)
- **Euro 50,00 per i controlli fitosanitari** alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al RUOP titolari di autorizzazione all'uso del **passaporto delle piante per ZONE NON PROTETTE**;
- **Euro 100,00 per i controlli fitosanitari** alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al RUOP titolari di autorizzazione all'uso del **passaporto delle piante per ZONE PROTETTE**:

2. PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE:

Il pagamento della tariffa annuale di registrazione al RUOP va effettuato **entro e non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno** ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre (anno solare).

L'importo del pagamento si determina sulla base della tipologia di autorizzazione ottenuta:

	periodicità	costo
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per gli O.P. iscritti al R.U.O.P.	annua	25,00 EURO
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O. P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	annua	50,00 EURO
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O. P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	annua	100,00 EURO

ATTENZIONE: la tariffa annuale legata all'autorizzazione all'Uso del passaporto delle piante (PP e ZP) deve essere versata dall'OP in relazione ad ogni centro aziendale autorizzato nel quale sono svolti i relativi controlli ufficiali. Se i Centri aziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, l'OP dovrà versare la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario regionale competente.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della tariffa si può effettuare esclusivamente online attraverso il servizio PagoUmbria a cui si viene automaticamente indirizzati a conclusione della procedura online di compilazione dell'istanza.

4. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 55, comma 3 del D.Lgs. n. 214/2005 prevede che per il mancato o tardivo versamento della tariffa fitosanitaria si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (recanti disposizioni in materia di violazioni di norme tributarie).

In particolare, l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplina **la procedura del ravvedimento operoso, consentendo ai contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge la possibilità di sanare in modo spontaneo eventuali violazioni commesse in materia fiscale e tributaria, beneficiando di riduzioni delle sanzioni amministrative (l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) ed evitando il contenzioso.** Cause ostative per l'applicazione del ravvedimento operoso sono costituite dall'avvenuta constatazione della violazione; oppure dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione (o i soggetti obbligati in solido) abbia avuto formale conoscenza; oppure dal decorso di un anno dalla scadenza del pagamento (ravvedimento fuori termine). A seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 12 dicembre 2018, emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e recante "Modifica del saggio di interesse legale", a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore nuove norme relative alle sanzioni previste in caso di ritardato oppure omesso versamento dei tributi (compresa la tariffa fitosanitaria).

La tabella che segue mostra le nuove modalità nel caso del ravvedimento operoso breve (il quale avviene entro 30 giorni rispetto alla scadenza del termine di pagamento) oppure in caso di ravvedimento operoso lungo (il quale avviene dal 31° giorno fino a un anno rispetto alla scadenza del termine di pagamento). Nel primo caso deve essere effettuato il versamento dell'importo dovuto, oltre al 3% di tale importo; nel secondo caso deve essere effettuato il versamento dell'importo dovuto, oltre al 3,75% di tale importo.

ALIQUOTA	RAVVEDIMENTO	DAL	AL
3%	BREVE (entro 30 gg.)	01/02/2020	02/03/2020
3,75%	LUNGO (entro 1 anno)	03/03/2020	31/01/2021

In entrambi i casi deve essere effettuato anche il pagamento degli interessi moratori (questo al fine di fare in modo che il contribuente non possa conseguire un arricchimento ingiustificato), i quali, con maturazione giornaliera, sono calcolati in base al tasso legale annuo che, a partire dal 1° gennaio 2020, con il D.M. 12/12/2019, è stato fissato allo 0,05% (il tasso legale, fino al 31/12/2009, era pari al 3%; dal 01/01/2010 al 31/12/2010 era pari all'1%; dal 01/01/2011 al 31/12/2011 era pari all'1,5%; dal 01/01/2012 al 31/12/2013 era pari al 2,5%; dal 01/01/2014 al 31/12/2014 era pari all'1%; dal 01/01/2015 al 31/12/2015 era pari allo 0,5%; dal 01/01/2016 al 31/12/2016 era pari allo 0,2%; dal 01/01/2017 al 31/12/2017 era pari allo 0,1%; dal 01/01/2018 al 31/12/2018 era pari allo 0,3%; dal 01/01/2019 al 31/12/2019 era pari allo 0,8%)".

$$\text{INTERESSI MORATORI: } \frac{\text{tributo} \times \text{tasso legale} \times \text{N}^\circ \text{ dei giorni di ritardo}}{365}$$

Il tributo (tariffa fitosanitaria) è la somma dovuta e non versata (es. 100,00 euro); i giorni di ritardo sono computati a partire da quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento (scadenza originaria, vale a dire data di omesso versamento, es. 16/03/2020), fino a quello in cui il versamento risulta eseguito (data di pagamento, vale a dire data di regolarizzazione, es. 15/05/2020).

$$\begin{aligned} 100,00 \times 3,75\% \text{ (ritardo superiore a 30 gg.)} &= 3,75 \text{ (sanzione da versare)} \\ 100,00 \times 0,05\% \times 60 / 365 &= 0,05 \text{ (interessi da versare)} \\ 100,00 + 3,75 + 0,05 &= 103,80 \text{ (totale)} \end{aligned}$$

Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo: per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, l'importo 36,822 € va arrotondato a 36,82 €), oppure per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, l'importo 36,405 € va arrotondato a 36,41 €). Il pagamento dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente: nel caso di mancanza anche di uno solo di tali pagamenti il ravvedimento operoso è inefficace.

Riferimenti Normativi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 12 dicembre 2019, Modifica del saggio di interesse legale

[>>vai al link](#)